

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 04/02/2010

Diritti dei terzi aventi causa a titolo oneroso dall'erede apparente - Salvezza degli effetti del loro acquisto - Condizione - Buona fede del terzo acquirente - Necessità - Prova - Oggetto.

In tema di petizione erria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione erria al momento dell'acquisto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2653 del 04/02/2010